



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

AC

Composta da:

PIERO SAVANI
DONATELLA GALTERIO
ANGELO MATTEO SOCCI
EMANUELA GAI
CARLO RENOLDI

- Presidente -
- Rel. Consigliere -

PUBBLICA UDIENZA
DEL 23/02/2017

Sent. n. sez.
685/2017

REGISTRO GENERALE
N.16203/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:


NE nato il **X** /1946 a PORTICI

avverso la sentenza del 08/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere
ANGELO MATTEO SOCCI

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. STEFANO TOCCI
che ha concluso per: "Inammissibile".



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli con la decisione dell' 8 ottobre 2015 confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva condannato **NE** alla pena di mesi 4 di reclusione ed € 6.000,00 di multa in ordine ai reati di cui all'art. 81, 25, 291 bis, 292, 296 d. P.R. n. 43 del 1973, e art. 1, 67, 70 d. P.R. n. 633 del 1972, contestati in rubrica, nei procedimenti riuniti n. N.R. 23020/07, 38881/07, 49201/08 e 23611/08, con le pene accessorie di legge.

2. **NE** propone ricorso in Cassazione, tramite il difensore di fiducia, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Inosservanza della legge penale. Vizio di motivazione.

La mancanza di gravi indizi avrebbe dovuto indurre il giudicante a pronunciare una decisione di proscioglimento ex art. 129 del cod. proc. pen. Non sussiste motivazione o la stessa è insufficiente per la condanna.

Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile, per genericità dei motivi e per la manifesta infondatezza degli stessi.

Il ricorrente non critica la decisione impugnata ma si limita a ritenerne l'illegittimità e la mancanza di motivazione. Il ricorso quindi non risulta specifico.

4. Anche nelle ipotesi di inammissibilità del ricorso deve comunque applicarsi la depenalizzazione delle fattispecie di reato contestate, ad opera dell'art. 1, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (vedi Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015 - dep. 25/11/2015,

Della Fazia, Rv. 26511001; Sez. 3, n. 35596 del 18/05/2016 - dep. 29/08/2016, Esposito, Rv. 26765101).

Tutte le ipotesi contestate rientrano nella previsione dell'art. 291 bis, comma 2, d. P.R. n. 43/1973, per una quantità inferiore ai 10 kg di tabacco.

4. 1. Anche per la fattispecie relativa all'art. 70 del d. P.R. n. 633 del 1972 deve ritenersi operante la depenalizzazione, perché il rinvio alle norme del d.P.R. n. 43 del 1973 è completo, e quindi se ha ad oggetto evasioni relative ad una quantità inferiore ai 10 kg di tabacco, opera la depenalizzazione.

Per il passato stante l'assenza di una norma come quella dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016 (" ... le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato ...") si era giustamente ritenuto non depenalizzata la fattispecie dell'art. 70 citata: "Anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1993 n. 562, il reato di evasione dell'I.V.A. all'importazione non è depenalizzato, poiché la depenalizzazione dei delitti finanziari puniti con la sola multa, introdotta dall'art. 2 della legge 562 del 1993, non si applica qualora siffatti delitti, nelle ipotesi aggravate, siano puniti con pena detentiva, congiunta o alternativa rispetto a quella pecuniaria, e l'art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 effettua il rinvio all'intero titolo VII del Testo Unico sulla legge doganale, cioè anche all'art. 295, che contempla le aggravanti speciali del contrabbando doganale in presenza delle quali alla pena della multa è aggiunta quella della reclusione" (Sez. 3, n. 3274 del 22/10/1999 - dep. 05/01/2000, Ciliberti M, Rv. 21534801; vedi anche Sez. 4, n. 17117 del 05/03/2001 - dep. 24/04/2001, Lamacchia D, Rv. 21945201; in senso parzialmente diverso vedi, Sez. 3, n. 26101 del 21/04/2004 - dep. 10/06/2004, Rossi, Rv. 22905501: "Il fatto di evasione dell'IVA all'importazione, previsto dagli artt. 67 e 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ha natura penale soltanto nel caso che tale natura abbia la sanzione prevista dalle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine, così che, dopo la entrata in vigore del d.P.R. n. 507 del 1999, la sanzione penale è applicabile solo se il contrabbando riguardi tabacchi lavorati esteri, ovvero l'ammontare dei diritti di confine

dovuti superi la somma in euro corrispondente a sette milioni di lire o ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 295, comma secondo, del c.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43").

Ora con l'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 8 del 2016 anche la previsione penale dell'art. 70 d. P.R. n. 633 del 1972, deve ritenersi ricompresa nella depenalizzazione, purché relativa ad evasioni per una quantità inferiore ai 10 kg di tabacco, e non aggravata ex art. 295, comma, 2 d. P.R. n. 43 del 1973.

5. Resta da valutare la recidiva di cui all'art. 296, d. P. R. n. 43 del 1973, contestata solo con il richiamo alla norma, e solo in alcuni capi di imputazione. La generica contestazione solo con il richiamo alla norma non consente di ritenere contestata la recidiva del contrabbando, e quindi, nel caso specifico si può sostenere che la contestazione è riferita alla sola ipotesi non aggravata dalla recidiva.

Tuttavia anche se fosse ritenuta la recidiva del contrabbando i reati sarebbero depenalizzati, infatti qualora la fattispecie principale sia depenalizzata deve ritenersi depenalizzata anche l'ipotesi per la quale, dalla stessa norma, sia prevista la sanzione detentiva in caso di recidiva; in tal senso si è già espressa questa Corte di Cassazione: "In tema di reati contravvenzionali puniti con la pena detentiva, in caso di recidiva, allorché per la fattispecie principale si prevede come sanzione una pena esclusivamente pecuniaria, rientrante tra le ipotesi di illecito per le quali è prevista la depenalizzazione, deve ritenersi depenalizzata anche l'ipotesi per la quale dalla stessa norma sia prevista la sanzione detentiva in caso di recidiva. (Applicazione in tema di recidiva nella vendita di prodotti medicinali non registrati)" (Sez. 6, n. 10630 del 03/06/1992 - dep. 03/11/1992, Giudice ed altri, Rv. 19215201);

proprio in tema di recidiva nel contrabbando vedi Sez. 3, n. 7582 del 30/03/1994 - dep. 06/07/1994, Cola, Rv. 19840701: "Devono ritenersi depenalizzati ai sensi dell'art. 39 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562, i delitti di contrabbando puniti con la sola multa, nonostante sia per essi prevista, nelle ipotesi aggravate (art. 295 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), anche la

pena detentiva; ne' osta alla (subentrata) previsione del fatto come illecito amministrativo la circostanza che sia stata eventualmente contestata all'imputato la speciale recidiva di cui all'art. 296 del suddetto d.P.R., che aggrava la sanzione con la previsione della reclusione congiunta alla multa, in quanto, attesa la generale depenalizzazione dei delitti predetti, tale recidiva non è più configurabile, ne' nell'ipotesi di recidiva semplice (comma primo) ne' in quella di recidiva reiterata (comma secondo), entrambe collegate alla commissione "di un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa", vale a dire ad un fatto che ora non è più previsto come reato".

5. 1. Non osta alla ricostruzione sopra espressa la disposizione dell'art. 5, d. lgs. n. 8 del 2016: "Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva e' da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato".

Questa disposizione avendo innovato in materia di recidiva deve trovare applicazione solo per il futuro, ex art. 7 della CEDU e 2 del cod. pen.: "In tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod. strad. (tuttora penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio"), avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata; tuttavia tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto" (Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016 - dep. 17/11/2016, P.M. in proc. S, Rv. 26824701).

Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: "In tema di reati depenalizzati nei quali l'ipotesi base risulta punita con la sola pena pecuniaria e nelle ipotesi della recidiva anche con la pena detentiva (art. 291 bis e 296 d. P. R. n. 43 del 1973, nel caso concreto) la particolare disposizione dell'art. 5 del d. lgs. n. 8 del 2016 avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento

giudiziale irrevocabile di un reato, ma anche quando risulta una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata, trova applicazione solo per le ipotesi commesse dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 8 del 2016, e non si applica quindi ai fatti commessi prima, che devono ritenersi depenalizzati anche se commessi da un recidivo".

Deve quindi annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sono più previsti come reato; copia atti alla agenzia delle dogane di Napoli, non essendo prescritti i reati ad eccezione delle imputazioni di cui al fascicolo n. NR 49201/08, commessi il 7 gennaio 2008, non essendoci contestazione della recidiva del codice penale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo al trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli.

Così deciso il 23/02/2017

Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI

Angelo Matteo Socci

Il Presidente

Piero SAVANTI

Piero Savanti

